



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.05.2005  
COM(2005) 194 definitivo

2005/0094 (CNS)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione  
biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo  
sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari**

(presentata dalla Commissione)

## **RELAZIONE**

A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione, fino al 31 dicembre 2005, di prodotti importati da un paese terzo che non figura nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), dello stesso articolo.

Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 10 giugno 2004, relativa al Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici, la Commissione ha annunciato che avrebbe proposto di modificare il regolamento (CEE) n. 2092/91 sostituendo l'attuale deroga nazionale in materia di importazioni con un nuovo sistema permanente basato su valutazioni tecniche dell'equivalenza effettuate da organismi designati a tal fine dalla Comunità.

La predisposizione e l'attuazione del nuovo sistema permanente richiederanno un certo periodo di tempo. Nel frattempo, occorre evitare di perturbare inutilmente gli scambi di prodotti biologici ed è quindi opportuno prorogare di un anno la validità delle misure transitorie attualmente in vigore

Il provvedimento è privo di conseguenze finanziarie per il bilancio comunitario.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,<sup>1</sup>

visto il parere del Parlamento europeo,<sup>2</sup>

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio<sup>3</sup> le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione, fino al 31 dicembre 2005, di prodotti importati da un paese terzo che non figura nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), dello stesso articolo.
- (2) Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 10 giugno 2004, relativa al Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici<sup>4</sup>, la Commissione ha annunciato che avrebbe proposto di modificare il regolamento (CEE) n. 2092/91 sostituendo l'attuale deroga nazionale in materia di importazioni con un nuovo sistema permanente basato su valutazioni tecniche dell'equivalenza effettuate da organismi designati a tal fine dalla Comunità.
- (3) La predisposizione e l'attuazione del nuovo sistema permanente richiederanno un certo periodo di tempo.
- (4) Nel frattempo, occorre evitare di perturbare inutilmente gli scambi di prodotti biologici ed è quindi opportuno prorogare di un anno la validità delle misure transitorie attualmente in vigore.
- (5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2092/91,

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...]

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...]

<sup>3</sup> GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2254/2004 della Commissione (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 20).

<sup>4</sup> COM(2004) 415 definitivo

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 11, paragrafo 6, lettera a), primo comma, del regolamento (CEE) n. 2092/91, la data "31 dicembre 2005" è sostituita dalla data "31 dicembre 2006".

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*